COMUNE DI BARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Indice:

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 3 Contenuto della domanda di rateizzazione
- Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 5 Modalità di rateizzazione
- Art. 6 Interessi
- Art. 7 Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 8 Controlli
- Art. 9 Disposizioni finali ed entrata in vigore
- Art. 10 Disposizioni transitorie

****

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria.
2. Il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate:
   - avvisi di accertamento tributari, per omessa o infedele denuncia, e avvisi contenenti le liquidazioni di somme dovute a titolo di tributi comunali;
   - ingiunzioni o solleciti di pagamento.
3. Competente all'applicazione del presente regolamento è la Ripartizione Tributi

Art. 2. Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi per opera del Direttore della Ripartizione Tributi.
2. Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore:

a) Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dei seguenti elementi:

- valore Isee;
- altri redditi percepiti non rilevanti ai fini Isee;
- patrimonio mobiliare posseduto all'estero;
- patrimonio immobiliare posseduto all'estero;
- beni mobili registrati posseduti all'estero;
- natanti posseduti all'estero;

riferiti a tutti i componenti del nucleo Isee del richiedente.

La rateizzazione non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento al nucleo Isee del richiedente:

- valore Isee superiore ad euro 20.000;
- titolarità di beni mobili registrati e natanti con valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, superiore ad euro 15.000,00, al netto di eventuali debiti residui di finanziamento.

b) Persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone

La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

Art. 3. Contenuto della domanda di rateizzazione

1. La domanda di accesso alla rateizzazione per importi superiori ad € 1.500,00, da redigere tramite l'apposito modello messo a disposizione dal Comune, deve riportare le seguenti informazioni:

a) Persone fisiche e ditte individuali:

Il valore dell'ultima attestazione Isee valida presente in banca dati Inps alla data della domanda ed, inoltre, per ogni componente del nucleo Isee:

- eventuali altri redditi non dichiarati ai fini Isee (redditi esenti, redditi assoggettati ad imposta sostitutiva, redditi assoggettati a tassazione separata,...) percepiti anche all'estero nel medesimo anno di reddito indicato nella dichiarazione Isee;
- il patrimonio immobiliare posseduto anche all'estero alla data della domanda di rateizzazione, se diverso da quello risultante dall'Isee, per effetto di variazioni successive;
- i beni mobili registrati e i natanti posseduti anche all'estero (di proprietà, in leasing o a noleggio) alla data della domanda di rateizzazione
- i codici IBAN dei conti correnti di cui si ha titolarità alla data della domanda.

Alla domanda inoltre devono essere allegati gli estratti conto degli eventuali depositi, conti correnti e conti titoli riportanti movimenti, per ogni componente del nucleo Isee.

L'Isee deve riportare il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione/certificazione prodotta ai fini Irpef. Qualora alla data della domanda di rateizzazione fossero disponibili dichiarazioni o certificazioni di reddito più recenti rispetto al reddito riportato nell'ultima Isee, il richiedente è tenuto a sottoscrivere una nuova attestazione Isee aggiornata.

b) Persone giuridiche e società di persone:

L'elenco della documentazione allegata, utile ai fini della valutazione della domanda di rateazione.

2. E' facoltà del Direttore della Ripartizione Tributi richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

3. Per le rateizzazioni di importi fino ad € 1.500,00 verrà ritenuta valida una domanda semplificata con la sola presentazione dell'ultimo modello ISEE per le persone fisiche e di una situazione contabile aggiornata per le persone giuridiche.

Art. 4. Termini e modo di presentazione della domanda

La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o p.e.c., allegando copia fotostatica di documento di identità, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto per il quale si chiede la rateazione.

Art. 5. Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti o crescenti, su richiesta del debitore. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.
2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti ad entrate tributarie: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
3. La durata del piano rateale non può eccedere i centoventi mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 125,00. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato:
- fino ad € 1.500,00, fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 1.500,01 a € 8.000,00, fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- da € 8.000,01 a € 25.000,00, fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- oltre 25.000,00, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
5. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti rateizzazioni.

Art. 6. Interessi

1. Sugli importi rateizzati, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aumentato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata.

Art. 7. Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene comunicato al richiedente.
2. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

Art. 8. Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

Art. 9. Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il Direttore della Ripartizione Tributi può derogare, con opportuna e documentata motivazione, alle disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013 e, da tale data, sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari in materia di rateizzazione dei tributi di competenza dell'ente.

Art. 10. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica anche alle istanze di rateizzazione pervenute fino alla data di entrata in vigore e non ancora definite dall'ufficio.